

TITOLO VII - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 173 – Compiti del Comune.

1. In materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori su richiesta dei servizi dell'A.U.S.L., nonché di assumere i provvedimenti necessari per fare fronte ad urgenti necessità a tutela della salute pubblica.

Art. 174 - Compiti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

1. Spetta all'A.U.S.L. provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza. In quest'ambito l'Azienda Unità Sanitaria Locale provvede:
 - a) a raccogliere le denunce di malattie infettive;
 - b) ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica;
 - c) ad attivare ai diversi livelli di competenza il Sistema Informativo sulle malattie infettive ai sensi del D.M. 15 dicembre 1990.
2. Le funzioni dell'AUSL sono coordinate dal Servizio d'Igiene Pubblica cui competono in modo diretto i compiti di cui al comma 1, lettere a) e c).

Art. 175 - Obbligo della denuncia. Raccolta e trasmissione dei dati

1. I medici che, per ragione della loro professione, siano venuti a conoscenza di un caso accertato o sospetto di malattia infettiva o parassitaria, devono farne sollecita denuncia, per iscritto, al Servizio di Igiene Pubblica compilando l'apposito modulo fornito dall'Azienda ai sensi del D. M. 15 dicembre 1990.
2. La denuncia telefonica urgente viene ricevuta nelle ore d'ufficio, ma non dispensa dalla denuncia scritta. Nella denuncia deve essere indicato:
 - a) il nome, il cognome, l'età, il domicilio, la professione dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui cominciò la malattia;
 - b) la diagnosi della malattia, accertata o sospetta, nonché gli accertamenti diagnostici eseguiti o in corso;
 - c) le misure adottate dal medico per prevenire la diffusione della malattia;
 - d) tutte le osservazioni che il sanitario considera di fare per la tutela della salute pubblica;
 - e) la firma chiara e leggibile del sanitario e il timbro dello stesso, e la data di compilazione della notifica.
3. Il sanitario che constata un caso di malattia venerea deve darne notizia immediata al Servizio d'Igiene Pubblica, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837, comunicando il sesso, l'età ed il Comune di residenza del malato e segnalando le informazioni assunte circa la fonte del contagio, omettendo ogni altra indicazione sull'identità. In modo simile deve avvenire la segnalazione dei casi d'AIDS.

4. L'obbligo della denuncia compete, nei casi previsti dalla legge, anche per i casi di malattie infettive e parassitarie che si evidenzino nelle rispettive collettività, anche ai direttori di scuole, collegi, educandati, istituti di ricovero e cura, collettività in genere, opifici e industrie, ai proprietari e conduttori di latterie e vaccherie, agli albergatori, affittacamere e simili, ai direttori di piscine.
5. Il Servizio Veterinario segnala al Servizio d'Igiene Pubblica i casi di malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo che si verifichino negli animali, indicando anche le misure adottate per impedire il contagio umano.
6. Il Servizio d'Igiene Pubblica parimenti segnala al Servizio Veterinario i casi di zoonosi per l'effettuazione delle necessarie indagini e per l'adozione dei provvedimenti specifici di spettanza, atti ad impedirne la diffusione in ambito animale.
7. Il Servizio di Igiene Pubblica provvede a trasmettere mensilmente agli organi competenti il numero di notifiche delle malattie infettive.
8. Il Servizio d'Igiene Pubblica trasmette in copia al Servizio Salute Infanzia le denunce concernenti i minori d'anni 15.

Art. 176 - Indagine epidemiologica - Accertamenti e misure di profilassi

1. Ricevuta notizia di un caso conclamato o sospetto di malattia infettiva o parassitaria, il Servizio d'Igiene Pubblica, nei casi in cui ciò sia necessario ed utile, provvede all'inchiesta epidemiologica e, quando occorre, all'invio del materiale patologico ai laboratori competenti per l'accertamento diagnostico.
2. In caso di malattie infettive in soggetti frequentanti collettività scolastiche i provvedimenti specifici sono disposti dal Servizio Igiene Pubblica di concerto con il Servizio Salute Infanzia.
3. Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché la presenza di portatori sani e di contatti, il Servizio di Igiene Pubblica dispone per tutte le misure di profilassi ritenute necessarie: isolamento e controllo del malato, eventuali proposte di contumacia e interventi sui contatti, profilassi chemio-antibiotica, vaccinazione, disinfezione, sorveglianza epidemiologica e quant'altro si renda necessario ad impedire la diffusione della malattia.
4. L'isolamento del malato può essere domiciliare, affidato alla famiglia o a persone di fiducia o ospedaliero.
5. Il Servizio Igiene Pubblica segnala sollecitamente i casi di particolare interesse ai fini profilattici all'Assessorato Sanità della Regione Emilia Romagna e al Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica secondo le disposizioni in vigore.

Art. 177 - Antropozoonosi

1. Nel caso di sospetto o di conferma di forme patologiche antropozoonosiche, il Sindaco in base alle risultanze degli accertamenti e degli esami effettuati, dispone le misure necessarie ad interrompere il pericolo di contagio, su proposta, secondo le rispettive competenze, del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario.

Art. 178 - Misure di profilassi antirabbica - Detenzione di cani.

1. Quando un cane, un gatto o altro animale in grado di trasmettere la rabbia, causerà lesioni ad una persona, deve essere fatta denuncia tanto dal proprietario o detentore dell'animale

quanto dal medico che ha assistito la persona, al Servizio Igiene Pubblica. che provvede ai seguenti adempimenti:

- a) segnalare l'animale morsicatore al Servizio Veterinario per gli accertamenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria. Il Servizio Veterinario comunicherà sollecitamente al Servizio Igiene Pubblica l'esito dell'osservazione praticata sull'animale morsicatore.
 - b) ad eseguire l'eventuale trattamento antirabbico secondo le modalità previste dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
2. I cani circolanti sulle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono portare, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola.
 3. Nei luoghi di pubblico ritrovo e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio.
 4. È vietato introdurre cani nei negozi ove sono posti in vendita generi alimentari.
 5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore, da caccia e da tartufo, nonché i cani delle forze armate e di polizia, utilizzati per servizio, possono essere tenuti liberi nei limiti della loro specifica utilizzazione.
 6. È fatta salva la non applicazione dei mezzi coercitivi di contenimento laddove le dimensioni dell'animale ne consentano la gestione e nel caso in cui l'applicazione delle misure di contenimento possa arrecare sofferenza o comunque rappresentare un maltrattamento dell'animale.

CAPO II - VACCINAZIONI

Art. 179 - Compiti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

1. L'A.U.S.L. provvede all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative, tramite il Servizio d'Igiene Pubblica ed il Servizio Salute Infanzia per i rispettivi ambiti d'età e di competenza.
2. Agli stessi Servizi il cittadino può rivolgersi per richiedere informazioni o certificazioni relativamente al proprio stato vaccinale.
3. Possono essere esentati dalle vaccinazioni obbligatorie a cura dell'Autorità Sanitaria Locale coloro che, su proposta del medico curante, a giudizio dei Servizi dell'A.U.S.L. interessati, siano in condizioni fisiche tali da non potervi essere sottoposti senza rischio.

Art. 180 - Obbligo dei medici di denuncia delle vaccinazioni eseguite

1. Tutti i medici che a qualsiasi titolo effettuino vaccinazioni obbligatorie o facoltative devono darne comunicazione per iscritto al Servizio d'Igiene Pubblica, indicando il nominativo, la data di nascita e la residenza del soggetto vaccinato, il nome commerciale del vaccino utilizzato, la ditta produttrice, il numero di serie, il lotto, il controllo di stato, la data di preparazione e di scadenza e la data di somministrazione.

CAPO III - DISINFEZIONE - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE

Art. 181 - Competenze del Comune e dell'A.U.S.L

1. Il Comune deve disporre in proprio o tramite convenzione di un Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
2. Il Servizio Igiene Pubblica svolge funzioni di supporto tecnico - scientifico e di vigilanza sulle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
3. Il Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica, dispone affinché i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, vengano condotti in modo da evitare ogni possibile inconveniente nei confronti della popolazione, degli animali domestici e dell'ambiente circostante.

Art. 182 - Disinfezione di locali pubblici o privati

1. Il Sindaco può disporre, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica, la disinfezione delle abitazioni e degli effetti letterecci e personali ivi contenuti, degli ambienti di vita, di lavoro, di studio, dei mezzi di trasporto ed in genere di tutti gli ambienti di uso collettivo in presenza di casi di malattie infettive o parassitarie per le quali la disinfezione è di comprovata efficacia per l'interruzione della trasmissione.

Art. 183 - Disinfezione di stracci, indumenti ed altri effetti d'uso personale

1. È proibito detenere e vendere abiti, effetti di vestiario o letterecci usati, importati da Paesi sottoposti ad ordinanza di sanità o da aree endemiche per malattie infettive o diffuse, se non sono stati disinfettati e se sono privi dello speciale sigillo/documentazione attestante l'avvenuto controllo sanitario prima della loro introduzione sul territorio nazionale.
2. In assenza di tale documentazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria del Paese d'origine, la merce deve essere inviata, sotto vincolo sanitario, alla più vicina centrale di disinfezione con spese a carico dell'importatore.
3. Nessun provvedimento è previsto per stracci ed indumenti usati provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea ed originati da raccolte certificate, come effettuate nell'ambito degli stessi. (Circ. Min. Sanità n. 18 del 20.7.1994).

Art. 184 - Lotta contro le mosche, le blatte e gli altri infestanti

1. In tutti gli esercizi e fabbriche dove si lavorano o detengono prodotti destinati all'alimentazione o altri prodotti organici suscettibili di attirare insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiali putrescibili e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni e nei ricoveri per animali, devono essere attuati, a cura dei proprietari o responsabili, misure e interventi atti a mantenere sfavorevoli condizioni di proliferazione delle mosche e degli altri infestanti.
2. Quando necessario si dovrà presentare ricorso all'utilizzo di metodi di lotta riconosciuti idonei dal Servizio d'Igiene Pubblica.
3. A fronte di particolari attività o di situazioni d'infestazione, l'Autorità Sanitaria può imporre l'adozione di piani di disinfestazione periodica, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.
4. Coloro che usano o impiegano insetticidi dotati di potere tossico nei confronti dell'uomo e degli animali a sangue caldo sono tenuti ad osservare le cautele indicate nelle istruzioni che accompagnano ciascun prodotto in modo da eliminare ogni possibile inconveniente.
5. Le norme del T.U.LL.SS. relative alla lotta alle mosche e altri insetti dannosi e fastidiosi,

sono da ritenersi estese, a tutti gli effetti, ad acari, zecche e qualunque altro macroparassita venga individuato come potenzialmente pericoloso o dannoso per la salute pubblica dal Servizio di Igiene Pubblica.

6. In caso d'interramento di frutta od altro prodotto ortofrutticolo, il ricoprimento con il terreno agricolo deve essere immediato; i proprietari dei terreni e/o i responsabili delle operazioni d'interramento devono attuare misure ed interventi atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla proliferazione di moscerini o di altri infestanti.

Art. 185 - Lotta contro le mosche negli allevamenti zootecnici

1. Al fine di effettuare opera di prevenzione e di contenimento delle infestazioni muscidiche, i titolari degli allevamenti zootecnici, nel periodo compreso fra marzo e ottobre o comunque a seguito di anomalie condizioni meteoclimatiche, devono applicare le strategie di lotta integrata che comprendono, a seconda dei casi e della gravità del fenomeno, le seguenti metodiche di intervento:
 - a) usare idonee trappole attrattive;
 - b) posizionare all'interno dei capannoni, in appositi contenitori, esche alimentari insetticide in granuli;
 - c) effettuare trattamenti adulticidi con idonei prodotti e metodi; le bolle e le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati devono essere conservate per il periodo di un anno dal momento dell'acquisto.
2. I titolari degli allevamenti avicoli, oltre a quanto previsto dal comma 1, devono:
 - a) svolgere le operazioni di asportazione della pollina liquida all'interno dei capannoni ospitanti i capi avicoli con periodicità tale da evitare l'abnorme proliferazione di mosche;
 - b) effettuare la manutenzione degli abbeveratoi al fine di evitare perdite di acqua.
3. Per le soste e gli accumuli di pollina si rinvia alle disposizioni dell'art. 172.

Art. 186 - Lotta contro le zanzare

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di focolai di zanzare occorre evitare ogni ristagno di acqua a cielo aperto; nelle aree residenziali e nelle aree a queste limitrofe si deve provvedere alla chiusura dei contenitori di acqua piovana utilizzati per l'irrigazione di orti e giardini con coperchi a tenuta o reti antizanzare.
2. Presso l'attività di deposito, rigenerazione, tritazione e commercio di pneumatici le cataste dei pneumatici devono essere ricoperte con teloni plastici o tettoie atti ad impedire il formarsi di raccolta di acqua al loro interno. Qualora motivazioni tecniche impediscono la copertura delle masse di pneumatici con tettoie o teloni, il titolare dell'insediamento dovrà provvedere a redigere e attivare un piano di disinfezione concertato con il Servizio d'Igiene Pubblica.
3. Nei campi gioco per bambini annessi a scuole ed asili, nonché in ogni altro caso, deve essere evitato l'utilizzo di pneumatici come zavorra per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro posizione ed esposizione all'aperto.
4. Nelle attività produttive e di servizio in cui si creano sistematicamente focolai di zanzare, i titolari devono provvedere alla periodica disinfezione secondo i metodi ritenuti più idonei dal Servizio d'Igiene Pubblica.

Art. 187 - Lotta contro i topi e i ratti

1. In tutte le aree private e pubbliche ove si possono verificare condizioni favorevoli al ricovero, alla nidificazione (tana) e alla cibazione di topi e ratti devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei responsabili, interventi atti a risolvere le condizioni di crisi in essere e a prevenirne il ripetersi.
2. Gli interventi di derattizzazione effettuati da privati con l'utilizzo di rodenticidi in rilevante quantità (presso insediamenti, stabilimenti, magazzini e simili) devono avvenire previa presentazione al Servizio di Igiene Pubblica di un piano che contenga, oltre alla descrizione delle modalità dell'intervento, le precauzioni messe in atto al fine di evitare conseguenze per persone e animali che con tali prodotti possano venire in qualsiasi modo a contatto.
3. Gli interventi effettuati a mezzo di ditte specializzate devono essere segnalati al Servizio di Igiene Pubblica al fine di un censimento che permetta di individuare la presenza, i movimenti ed eventualmente la formazione di colonie murine.

Art. 188 - Misure di protezione ambientale atte a prevenire lo sviluppo di infestanti

1. Tutte le aree verdi pubbliche e private vanno mantenute con cura dai proprietari che devono provvedere al periodico sfalcio dell'erba e alla rimozione di rifiuti o altro materiale organico o inerte.
2. In presenza di parassiti (fitofagi) che si sviluppano a spese di alberi e arbusti generando danni e disagi all'ambiente circostante, il proprietario è tenuto ad intervenire con i metodi di lotta più appropriati nell'ambito del rispetto ambientale.
3. I soggetti responsabili devono provvedere alle seguenti misure:
 - a) evitare il ristagno di acqua a cielo aperto.
 - b) effettuare le chiusure degli accessi che possono servire per il passaggio a luoghi di ricovero e di riproduzione per infestanti vari.